



REGOLAMENTO DELLA COOPERATIVA “IL PASSO DELLA BARCA”

PREMESSA

Il Passo della Barca soc. coop. impresa sociale è una comunità di donne e uomini che condividono un progetto di rigenerazione urbana economico-sociale fondata sulla valorizzazione del quartiere Barca e zone limitrofe nella città di Bologna, favorendo l'aggregazione tra cittadini, nonché la qualità della vita delle comunità che le abitano e cooperano tra loro per renderla il più possibile accessibile a tutti, in una logica di integrazione sociale e di rispetto e tutela del territorio e dell'ambiente.

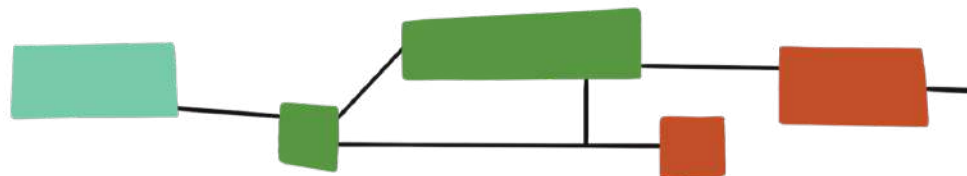
Le socie e i soci de il Passo della Barca soc. coop. impresa sociale, tra le altre attività, intendono gestire collettivamente esercizi di pubblica utilità considerandoli punti di socialità e centro polivalente delle attività promosse da ed in favore dei cittadini soci, anche attraverso la restituzione alla comunità di un ambiente urbano sostenibile, ospitale e innovativo e il recupero, con il sostegno delle istituzioni, della sua fruibilità con la logica di spazi reintegrati nel tessuto di relazioni della vita urbana.

I soci, pertanto, sono impegnati nelle scelte d'indirizzo e nelle attività materiali necessarie al funzionamento dei servizi e delle opportunità poste in essere dalla Cooperativa mediante l'autogestione consapevole.

Grazie alla gestione di attività e iniziative rivolte agli abitanti di quartiere in primis, i soci e le socie de il Passo della Barca soc. coop. impresa sociale possono organizzarsi in mutuo aiuto per usufruire di un'ampia gamma di prodotti di consumo legati alla specifica tipologia commerciale gestita e servizi inerenti il sostegno di prossimità alle famiglie, l'animazione culturale, la fruizione del tempo libero e l'ospitalità.

Allo stesso modo, potrà produrre servizi alla persona e alle varie fasce di popolazione urbana portatrici di bisogni di aggregazione e di inclusione sociale, fondati sulla logica dell'empowerment e della valorizzazione delle relazioni di accoglienza e delle esperienze di attività culturali, artistiche, ricreative, di economia sociale e civile.

Il Passo della Barca soc. coop. impresa sociale assume il principio di uguaglianza e di parità tra i generi. Per brevità e facilità di lettura, il regolamento adotta i termini generici quali “socio” e “soci” come formule neutre, con significato rispettivamente di “socio o socio” e “socie e soci”.



SEZIONE I – PARTE COMUNE

ART. 1 - SCOPO ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

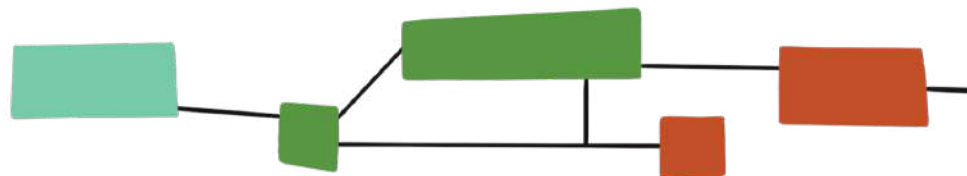
Il presente regolamento ha lo scopo, ai sensi dell'art. 2521 del Codice Civile, di determinare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa e i soci individuati dall'art. 4 dello Statuto Sociale, nonché, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n.142, di disciplinare nello specifico l'organizzazione del lavoro dei soci lavoratori e le prestazioni lavorative con le quali gli stessi contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa. Quest'ultimo scambio sarà meglio specificato nella Sezione II del presente Regolamento.

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - REQUISITI E PROFILI PROFESSIONALI - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO

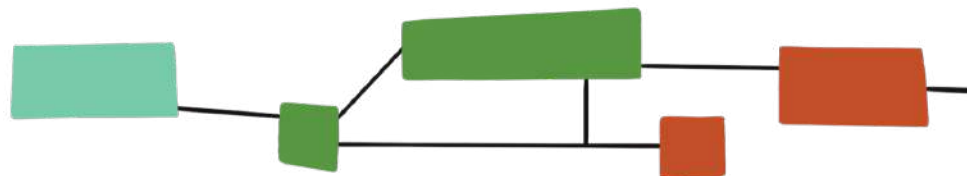
I requisiti e le condizioni per essere ammessi a socio sono stabiliti dallo statuto e devono essere funzionali ai settori di attività della Cooperativa e inerenti allo svolgimento delle attività previsti dall'assetto sociale.

L'attuale struttura organizzativa si articola:

- a) Attività nel servizio amministrativo, finanziario, contabile e gestionale in collaborazione con un professionista esterno. Sono previsti compiti di normale amministrazione e contabilità con le banche, analisi dei preconsuntivi e controllo di gestione.
- b) Attività nel servizio direzionale, impostazione strategica e attività/servizio commerciale, comunicazione e marketing svolto dal Presidente del CdA o da persona/e da lui delegate, anche con l'ausilio di professionisti esterni. Funzioni di reperimento e raccolta di conoscenze, dati, informazione e verifiche sul mercato delle opportunità esistenti, predisposizione di piani di sviluppo, attività di promozione dell'immagine della Cooperativa, individuazione della potenziale clientela e promozione dei nuovi servizi di divulgazione e prodotti. Funzioni di sviluppo di rapporto con la clientela e studio dei mezzi e modalità divulgative.
- c) Attività nel servizio produttivo:
 - l'apertura e/o gestione di esercizi commerciali vicinato (a titolo esemplificativo, bar, punti vendita alimentari, ristoranti, edicole, e simili) su aree pubbliche o private, in forma fissa o ambulante, occasionali o permanenti, comprendendo i servizi di recapito per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari e/o artigianali di produzione propria o acquistati a terzi;



- l'ideazione, l'organizzazione e gestione di servizi di prossimità alla popolazione e alle famiglie, con particolare riferimento alle fasce deboli quali anziani, bambini e ragazzi, diversamente abili e migranti;
- l'ideazione, l'organizzazione e gestione di servizi e attività connesse alla conoscenza e fruizione del territorio (e delle sue risorse ambientali e storico-culturali) e organizzazione di pacchetti turistici su scala locale e nazionale;
- l'organizzazione e gestione di strutture a carattere ricettivo-turistico quali locande, pensioni, campeggi, agriturismi, b&b, ostelli e case vacanza e ricettività diffusa, compresi i servizi di cucina e preparazione di alimenti e bevande e i servizi ausiliari, finalizzata ad un'offerta di soggiorni, campi-vacanze e iniziative di turismo sostenibile, sociale e responsabile;
- l'animazione di forme di progettazione urbanistica finalizzate alla riqualificazione di spazi pubblici e immobili da destinare a servizi per la socialità, l'allestimento, la cura e la gestione di spazi di aggregazione e di strutture inerenti lo svago, il tempo libero e la fruizione culturale come forma di socializzazione urbana con particolare attenzione alla promozione dell'integrazione multiculturale e all'inclusione sociale;
- l'ideazione, organizzazione e gestione di servizi educativi, didattici e ricreativi a carattere culturale, ambientale e naturalistico in particolare per bambini e ragazzi e rivolti anche a scuole di ogni ordine e grado, quali, a titolo esemplificativo, laboratori di creatività artistica, di promozione della lettura e di diffusione della cultura musicale;
- l'ideazione, l'organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni volti al rafforzamento della coesione urbana anche in collaborazione con enti pubblici/privati e altri organismi del territorio, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: spettacoli e concerti, cineforum, intrattenimenti e manifestazioni sportive, feste tematiche legate alla cultura locale, mostre-mercato, sagre, fiere e simili;
- l'organizzazione e gestione di servizi urbani e di pubblica utilità, quali a titolo esemplificativo: distribuzione di materiale di comunicazione istituzionale, custodia di parcheggi e posti-auto su aree pubbliche o private, gestione di canili, pubblicità e pubbliche affissioni, logistica per la promozione della mobilità ciclabile, incluso l'allestimento di ciclo-officine per la riparazione e/o auto-riparazione dei mezzi;
- l'ideazione, l'organizzazione e gestione di servizi e strumenti di promozione delle attività economiche e turistiche presenti sul territorio della zona Barca e zone cittadine, quali a titolo esemplificativo: recupero e la valorizzazione delle attività artigianali tradizionali; domini e portali internet, strumenti di e-commerce, servizi di prenotazioni e vendita prodotti e servizi, altro;
- l'attività editoriale e predisposizione e distribuzione di pubblicazioni, video, prodotti multimediali a carattere divulgativo, nonché la comunicazione attraverso



piattaforme digitali per lo scambio di informazioni, transazioni ed opportunità finalizzate al mutuo aiuto;

- le attività socio assistenziali ed educative rivolte a persone e famiglie ed in particolare a fasce deboli della popolazione quali minori, giovani, anziani, disabili, migranti, direttamente o attraverso apposite convenzioni con gli Enti competenti finalizzate a rispondere a problematiche specifiche;
- attività di inserimento lavorativo nei settori di cui sopra, in proprio o per conto di terzi, in particolare a favore di persone svantaggiate e che si trovino in situazioni di disagio o fragilità sociale.

ART. 3 – DISCIPLINA DEL SOCIO COOPERATORE

Come previsto dall'art. 3 dello Statuto, la Cooperativa affonda le sue radici negli ideali nella promozione dell'aggregazione sociale e sulla rivitalizzazione, nonché nell'affermazione dei principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, per la promozione dei diritti umani, la valorizzazione delle differenze contro ogni discriminazione. I comportamenti in contrasto con i valori e i principi della Cooperativa, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle stesse, sono regolate dalla legge e riguardano le fattispecie previste dagli art. 10 a 14 dello Statuto Sociale, con particolare riguardo agli scopi e ai principi della Cooperativa.

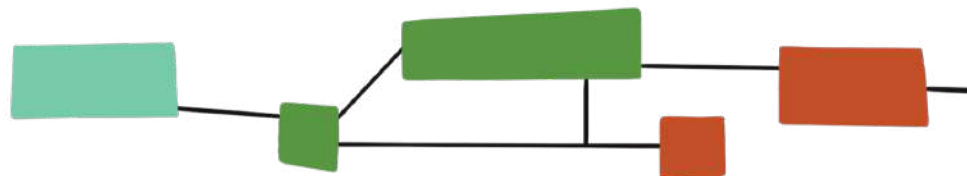
In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il consiglio di amministrazione può

in qualsiasi momento proporre all'approvazione dell'assemblea ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto previsto dagli articoli precedenti.

Il socio cooperatore potrà altresì essere escluso dalla Cooperativa per ragioni disciplinari, al verificarsi degli eventi previsti all'art. 13 dello Statuto Sociale.

Nei casi di infrazione di particolare gravità, l'organo amministrativo potrà comunque sempre disporre la sospensione cautelare del socio lavoratore per tutta la durata del procedimento disciplinare.

Nessun provvedimento potrà comunque essere inflitto al socio prima di avergli concesso la possibilità di presentare le proprie giustificazioni in merito ai fatti contestati.



SEZIONE II – REGOLAMENTO DEL SOCIO LAVORATORE

ART. 4 - RAPPORTI DI LAVORO INSTAURABILI E RELATIVE MODALITÀ DI SCELTA

Ai sensi dell'art. 1 comma 3, della legge 142/2001 e dell'articolo 4 dello Statuto Sociale ogni socio lavoratore instaura con la Cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:

- subordinato;
- di collaborazione coordinata e continuativa;
- autonomo professionale;
- autonomo degli agenti e rappresentanti di commercio.

La scelta del tipo di lavoro è rimessa alla volontà del socio e della Cooperativa, secondo le caratteristiche e le modalità con cui svolgerà il rapporto di lavoro, in particolare in relazione all'assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione e tenuto conto dell'organizzazione aziendale e produttiva.

Il rapporto di lavoro ulteriore deve essere stipulato in forma scritta.

Contestualmente la Cooperativa comunicherà al socio lavoratore lo statuto ed il regolamento per la disciplina della sua prestazione lavorativa.

ART. 5 - CONDIZIONI PER LA STIPULAZIONE DEL RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO SUBORDINATO

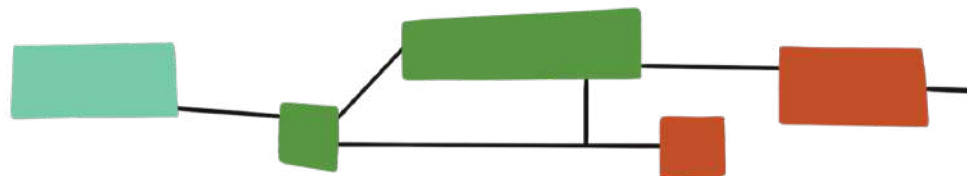
Qualora lo svolgimento dell'attività della Cooperativa richieda prestazioni d'opera caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore a seguito della delibera di ammissione, il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.

Il rapporto di lavoro potrà esser stipulato a tempo pieno, parziale, a tempo indeterminato o determinato nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge e dal CCNL per i lavoratori delle cooperative sociali, nonché con altre tipologie contrattuali in quanto compatibili.

I profili professionali e l'inquadramento categoriale dei soci con ulteriore contratto di lavoro subordinato sono definiti sulla base del CCNL per le Cooperative sociali, in ordine alla mansione effettivamente svolta all'interno della Cooperativa, come previsto dai successivi articoli.

La Cooperativa potrà altresì stipulare con i soci, alle condizioni di legge, contratti di apprendistato nonché di

ogni altro tipo previsto e ammesso dalla legge, anche di futura introduzione nell'ordinamento, tenendo conto, in particolare, delle disposizioni del D.lgs n.81/2015 e delle successive modifiche.



ART. 6 - CCNL APPLICABILE E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico complessivo dei soci lavoratori sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Ai fini del trattamento economico di cui sopra si richiama il CCNL per gli addetti delle Cooperative sociali, sottoscritto da Legacoop e dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ed eventuali accordi integrativi aziendali e provinciali.

Costituisce parte del trattamento economico spettante anche la retribuzione integrativa attribuita, in riconoscimento di particolari professionalità e/o impegno dimostrato, a titolo di superminimo ad personam o altra analoga voce retributiva, nonché le indennità erogate a titolo definitivo o temporaneo a fronte dello svolgimento di un particolare tipo di mansione.

ART. 7 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E DEL RAPPORTO SOCIALE

I soci che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro decadono, altresì, dal rapporto sociale, per recesso (art. 12 dello Statuto) o per esclusione (art. 13 dello Statuto).

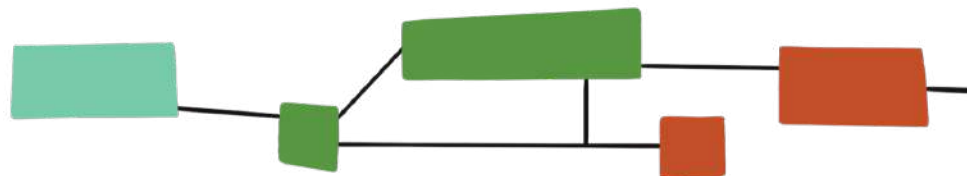
Il licenziamento del socio lavoratore per ragioni disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) è regolato dalla legge e dal contratto collettivo, e comporta l'esclusione da socio ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della Cooperativa.

Il licenziamento del socio lavoratore per giustificato motivo oggettivo, collettivo o individuale, può avvenire secondo le modalità previste dalla legge e comporta la contestuale risoluzione del rapporto sociale, per recesso.

Ai sensi dell'art.5 comma 2 della Legge 142 del 3 aprile 2001, allo scioglimento del rapporto sociale deliberato per le cause previste dalla legge ovvero ai sensi degli artt. 9-11-12-13 dello Statuto sociale, consegue lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro, anche in forma subordinata, instaurato con lo stesso socio.

ART. 8 - ISTITUZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Vista la delibera della Legacoop, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c-bis del DLgs 124/93 e successive modificazioni e integrazioni, si conviene che venga istituita al più presto con delibera assembleare una forma di previdenza complementare per i soci lavoratori della Cooperativa che instaurino un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 lettera b-bis e del citato art. 3 del DLgs 124/93 e successive modificazioni e integrazioni.



Il Soggetto attuatore della suddetta forma di previdenza complementare sarà Previdenza Cooperativa, Fondo Pensione autorizzato iscritto al n. 170 dell'Albo dei Fondi Pensione presso il Ministero del Lavoro.

ART. 9 - CONDIZIONI PER LA STIPULAZIONE DEL RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO NON SUBORDINATO

Qualora lo svolgimento dell'attività della Cooperativa richieda prestazioni d'opera non caratterizzate da subordinazione del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.

La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive ed organizzative che ne consentano la concreta adibizione al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione. La durata del rapporto e le relative specifiche condizioni saranno di volta in volta definite sulla base delle intese con il socio.

ART. 10 – SOCI CON ULTERIORE RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO

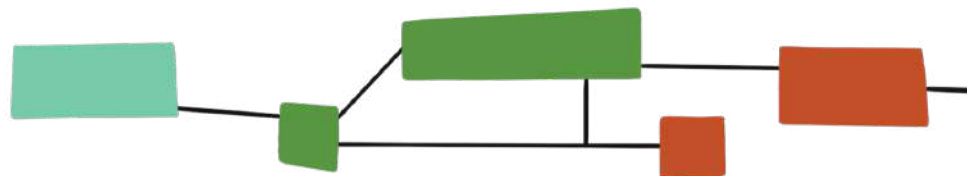
Per i soci con rapporto di lavoro autonomo si applicano le seguenti disposizioni:

- 1) ai fini normativi: il titolo III del libro V del Codice Civile (articoli 2222 del codice civile e seguenti), la Legge n. 204 del 03/05/1985, il Dlgs 81/2017, e le successive modifiche a tali norme di legge.
- 2) ai fini fiscali: l'articolo 53 del DPR 917/86
- 3) ai fini previdenziali: la normativa previdenziale prevista dalla cassa professionale del socio ove istituita o, in difetto, quella di cui all'articolo 2 commi da 26 a 32 della legge 335/95.

Rientrano tra le prestazioni dei soci inquadrabili nell'alveo del lavoro autonomo quelle caratterizzate da autonomia, professionalità ed abitualità.

In caso di prestazione lavorativa resa in maniera autonoma, professionale ed abituale da parte del Socio Lavoratore, sia per il compimento di un'opera o di un servizio nonché per le prestazioni autonome di tipo intellettuale, il rapporto tra le parti sarà disciplinato da apposito contratto che individui con determinatezza le opere da eseguire, le modalità di esecuzione concordate, i tempi entro i quali le opere dovranno completarsi, nonché i relativi corrispettivi, le eventuali rateazioni e le modalità di pagamento.

Nella concreta realizzazione di quanto concordato e sottoscritto, non potrà configurarsi alcun rapporto di subordinazione tra le parti. Nel caso in cui l'opera o il servizio prestato assumano necessità di continuazione oltre il termine inizialmente fissato, il contratto di lavoro autonomo è ripetibile, previo libero consenso delle parti.



L'instaurazione di rapporti per prestazioni lavorative autonome, dovrà essere sempre preventivamente deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, con valutazione delle cause che determinano il ricorso a tale tipo di rapporto. Per tali rapporti, la Cooperativa non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile degli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi che la legge pone a carico del Socio Lavoratore autonomo.

Per quanto concernente il trattamento normativo delle prestazioni di lavoro autonomo, oltre quanto già espresso nel presente regolamento, si rimanda a quanto stabilito sul contratto individuale sottoscritto tra le parti ed alle disposizioni di legge in materia di lavoro autonomo.

ART. 11 – SOCI CON ULTERIORE RAPPORTO DI LAVORO PARASUBORDINATO

Per i soci con contratto di lavoro parasubordinato in forma di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 409 c.p.c. al numero 3), così come modificato dall'art. 15 del Dlgs 81/2017, si applicano le seguenti disposizioni:

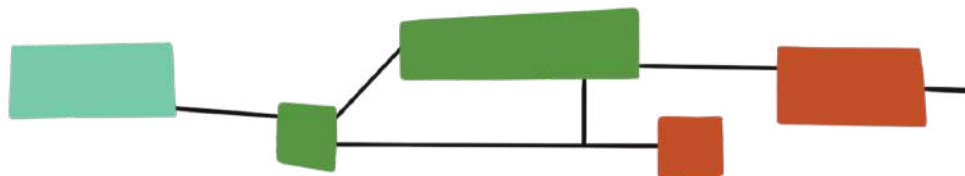
- ai fini fiscali gli articoli 50 e 52 DPR 917/86;
- ai fini previdenziali e assistenziali, l'articolo 2 comma 26 Legge 335/1995 e successive modifiche;
- ai fini dell'assicurazione Inail, l'articolo 5 del D.Lgs. 38/2000 se l'attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.

Rientrano tra le prestazioni dei soci inquadrabili nell'alveo del lavoro parasubordinato quelle caratterizzate da autonomia nell'espletamento della mansione pur in presenza di coordinamento con il soggetto committente.

In caso di instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, non configurandosi il rapporto subordinato, nel concreto svolgimento delle prestazioni lavorative rese dal Socio e nel comune interesse, si privilegeranno i caratteri peculiari di tale rapporto in termini di:

- previsione della durata del rapporto, se determinata o determinabile, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati o al compimento di un'opera o un servizio;
- coordinazione del lavoratore nello svolgimento della prestazione lavorativa in adesione all'incarico assegnato e senza pregiudicare la natura autonoma della prestazione;

L'instaurazione di rapporti per prestazioni lavorative di collaborazione coordinata e continuativa, dovranno



essere preventivamente deliberate dal Consiglio d'Amministrazione, valutate le cause che determinano il ricorso a tale tipo di rapporto e l'autonomia posta alla base dello stesso.

Per quanto concerne il trattamento normativo delle prestazioni di lavoro parasubordinato, oltre quanto espresso nel presente regolamento, si rimanda a quanto stabilito sul contratto individuale sottoscritto tra le parti ed alle disposizioni di legge in materia di lavoro parasubordinato. I soci con rapporto di lavoro parasubordinato dovranno operare con modalità idonee a raggiungere gli obiettivi stabiliti dal contratto individuale in coordinamento con le strutture della Cooperativa, seppur in modo autonomo. In tema di autonomia si prevede che il Socio Lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa non debba svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, né diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività della Cooperativa.

ART. 12 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico dei soci di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento, sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in Cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

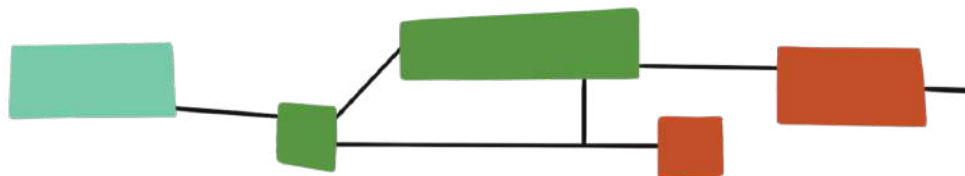
ART. 13 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Nello svolgimento dell'incarico il socio gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, garantendo l'adeguato standard qualitativo della sua prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione concordati nell'apposito contratto stipulato tra le parti. In corso di svolgimento dell'incarico il socio e la Cooperativa possono sempre concordare tempi e modalità di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico organizzative della Cooperativa e/o agli interessi personali del socio.

ART. 14 - OBBLIGHI DEL SOCIO

Prima dell'accettazione in proprio di commesse di lavoro da parte di terzi, limitatamente all'ambito di attività della Cooperativa, il socio è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Qualora il socio, per gravi motivi, sia costretto ad interrompere un lavoro intrapreso, sarà cura del Consiglio



di amministrazione garantire il pieno perseguimento dell'incarico mediante ricorso ad altro socio. In tal caso, il socio che si ritira è tenuto a dare al socio subentrante tutta la collaborazione necessaria per il corretto e proficuo proseguimento del lavoro.

I soci con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sono altresì obbligati all'osservanza dello Statuto Sociale, del presente Regolamento e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, e in caso di inadempienze sotto il profilo soggettivo e disciplinare trova applicazione quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

ART. 15 - RINVIO

Le norme che disciplinano la configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti, di cui al precedente articolo 3, si applicano anche ai soci con ulteriore rapporto di lavoro autonomo.

ART. 16 - REVOCA E SCIoglimento DEL RAPPORTO

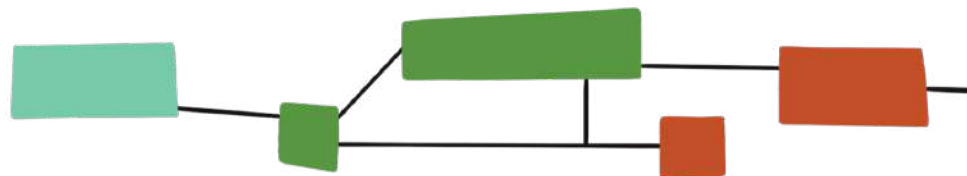
L'accertata oggettiva inidoneità professionale del socio lavoratore autonomo allo svolgimento dell'incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, può costituire motivo di revoca dell'incarico stesso.

ART. 17 - CONFIGURABILITA' DELLO STATO DI CRISI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

La Cooperativa, con riferimento allo scambio mutualistico di lavoro, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142 del 2001, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato di impresa, fatturato, risultato operativo, indebitamento) da cui emerga un grave andamento a carattere negativo o involutivo dell'attività dell'azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da:

- a) contrazione o sospensione dell'attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla Cooperativa;
- b) situazioni temporanee di mercato;
- c) crisi economiche settoriali e locali;
- d) una carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati.

Nei casi di cui al presente articolo, l'assemblea potrà deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, un piano di crisi aziendale con l'indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali dei soci lavoratori.



Con riferimento a tutti i settori di attività della Cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in essere costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi.

Per i soci lavoratori tale apporto economico finalizzato alla risoluzione della crisi aziendale potrà essere realizzato tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici.

Per fronteggiare le situazioni derivanti dagli eventi previsti dai punti a) b) c) e d) il piano di crisi potrà inoltre

disporre la sospensione temporanea dell'attività o di parte di essa. In questo caso il piano di crisi dovrà garantire un utilizzo equilibrato delle prestazioni lavorative dei soci tramite l'individuazione di criteri oggettivi per la rotazione dei soci lavoratori.

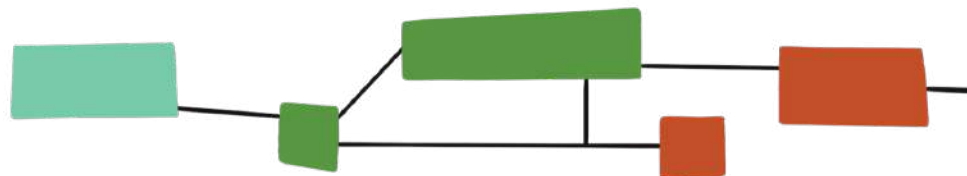
SEZIONE III – REGOLAMENTO DEL SOCIO UTENTE

ART. 18 - MODALITÀ PER UTILIZZO DEI SERVIZI E PER L'AUTOGESTIONE

Gli acquisti e la fruizione dei servizi, delle iniziative sociali ed economiche sono riservati prioritariamente ai soci e costituiscono lo scambio mutualistico tra la Cooperativa e il socio utente. Tale scambio mutualistico di utenza di beni e servizi comporta che il socio ne godrà a condizioni economiche determinate dal Consiglio di Amministrazione (stabilite in apposita griglia di tariffe). Potranno essere previste particolari condizioni per fasce di soci e cittadini socialmente deboli.

In conformità a quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto Sociale, parte delle attività necessarie al funzionamento della Cooperativa, ulteriori rispetto a quelle effettuate dai soci lavoratori e dai dipendenti, possono essere svolte in modalità di autogestione, ovvero grazie alla partecipazione dei soci cooperatori a tutte le fasi di gestione delle attività di servizio organizzati dalla Cooperativa medesima. Tali attività vengono svolte dal socio utente in forma volontaria, libera e gratuita, per il fine di dare risposta ai bisogni individuali e collettivi dei soci della Cooperativa e della comunità.

È previsto che la modalità di autogestione, così come definita dagli articoli della presente sezione e dalle disposizioni degli organi sociali emanate in conformità agli stessi, deliberata mediante l'approvazione del presente Regolamento interno, rappresenta una modalità con cui il socio può contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e solidaristici della Cooperativa funzionali allo sviluppo della Comunità urbana.



ART. 19 – COLLABORAZIONE DEI SOCI

La partecipazione dei soci utenti al raggiungimento degli scopi della Cooperativa si concretizza, tra le altre cose, nel mettere a disposizione della Cooperativa, in base alla disponibilità individuale e alle esigenze della Cooperativa, una parte del proprio tempo libero a titolo gratuito. Ogni socio, sulla base delle necessità delle attività e delle proprie disponibilità di tempo, sceglie un incarico cooperativo, nell'ambito di un settore determinato tra quelli indicati all'art. 2. del presente Regolamento, finalizzato specificatamente alla promozione della dimensione comunitaria della Cooperativa.

Il socio utente presta la propria attività volontariamente all'interno della Cooperativa, esclusivamente al fine di perseguire le finalità solidaristiche della stessa, senza alcun scopo di lucro, e pertanto tali prestazioni non costituiscono in alcun modo rapporti di lavoro, e non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2094 e 2222 c.c.

A fronte delle collaborazioni volontarie effettuate dai soci, la Cooperativa non potrà erogare alcun compenso, comunque denominato; potranno essere rimborsate le spese sostenute in nome e per conto della stessa, finalizzate alla gestione dell'attività con riferimento agli scopi solidaristici della Cooperativa, solo ed esclusivamente se accompagnate da idonea documentazione.

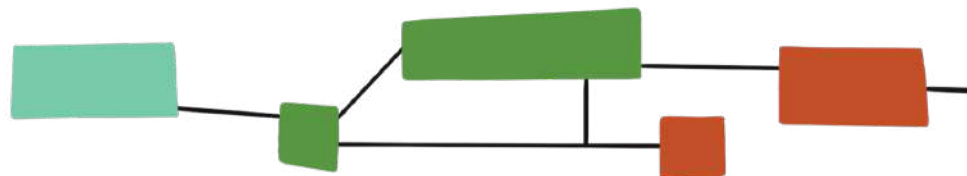
ART. 20 – ORGANIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI SOCI UTENTI

Le prestazioni svolte dai soci utenti al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi solidaristici della Cooperativa, oltre allo scambio mutualistico di utenza, completano l'attuazione della modalità di autogestione e degli obblighi di cui all'art. 10 dello Statuto Sociale sottoscritti dal socio cooperatore all'atto di adesione alla Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, fermo restando il principio della volontarietà e della finalità solidaristica delle prestazioni dei soci utenti, dovrà emanare direttive finalizzate a regolamentare gli incarichi e a organizzare le presenze dei soci utenti al fine di raggiungere gli obiettivi sociali, con riferimento alla gestione delle attività sociali e solidaristiche, alle attività del team di progettazione e attuazione e dei comitati tecnici che verranno costituiti e a tutte le altre attività promozionali e accessorie comunque collegate.

Nell'emettere le delibere relative, il Consiglio di Amministrazione dovrà definire modalità omogenee per tutti i soci utenti:

- nell'individuazione degli incarichi assegnati, che dovranno essere conoscibili in maniera trasparente da parte di tutti i soci cooperatori nella calendarizzazione degli impegni di tempo individuali, che tenga conto delle disponibilità e della volontarietà espressa dai singoli soci utenti;



- nella gestione delle eventuali assenze dagli impegni programmati e delle modalità di sostituzione del socio che revoca la propria disponibilità precedentemente espressa;
- nell'individuazione di soci con mansioni di referente per gruppi di soci utenti.

ART. 21 – PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA COOPERATIVA

Il Passo della Barca, in quanto cooperativa di comunità, si propone di svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile, e con una specifica mutualità nei confronti di una moltitudine sempre più ampia di cittadini, incentivandone l'iscrizione in modo da caratterizzarne le realtà comunitaria aperta e in continua espansione.

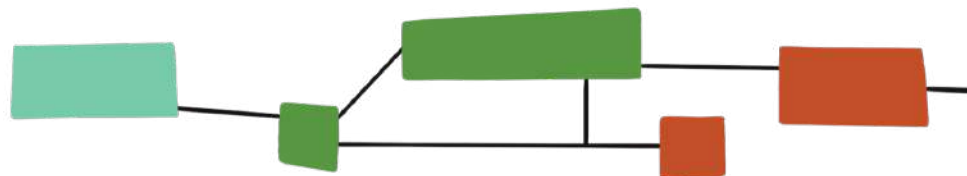
La Cooperativa sarà orientata a sperimentare modelli efficaci di partecipazione attiva dei soci e dei cittadini, con l'obiettivo di allargare e arricchire le funzioni della democrazia rappresentativa, in una logica di scambio e contaminazione tesa a favorire lo sviluppo della progettualità nell'ambito di una dimensione collettiva.

La Cooperativa è tenuta a fornire adeguata informazione in merito ai contenuti della modalità di autogestione, così come definito dal presente Regolamento e dalle direttive degli organi sociali.

La Cooperativa è altresì tenuta a pubblicizzare e condividere con i propri soci le direttive relative all'organizzazione delle prestazioni dei soci stessi, e le eventuali successive modifiche, quale attuazione della modalità di autogestione.

La Cooperativa periodicamente organizzerà incontri al fine di presentare i nuovi soci, discutere eventuali problemi di funzionamento delle attività della Cooperativa, e per comunicare novità sulle procedure decise dagli organismi della Cooperativa.

Infine, la Cooperativa organizzerà appositi Forum tematici finalizzati alla raccolta/ascolto dei bisogni dei soci e delle loro proposte, alla promozione delle competenze presenti nell'ambito della compagine sociale e allo sviluppo progettuale.



SEZIONE IV - NORME FINALI

ART. 22 - DECORRENZA DEGLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento interno, approvato dall'assemblea in data 08/05/2022 ai sensi dell'art. 2521 del Codice Civile e dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, entra in vigore dal giorno 08/05/2022.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

ART. 23 - MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste dallo Statuto della Cooperativa.